



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO

Area Anagrafe Economica  
Ufficio del Registro delle imprese di Torino  
Affissione n. 6 del 2023

**PUBBLICATA ALL'ALBO CAMERALE  
DAL 29.03.2023 AL 05.04.2023**

**Oggetto:** Determinazione di attribuzione del domicilio digitale (già PEC) con contestuale irrogazione della sanzione (Società).

Il Conservatore del Registro delle imprese,

Visto l'articolo 16 del d.l. 185/2008 che dispone l'obbligo in capo alle imprese costituite in forma societaria (società) di comunicare al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale (già indirizzo PEC) valido ed attivo;

Vista la deliberazione del Consiglio Camerale n. 6 del 26 luglio 2022 che, uniformandosi all'indirizzo dato da Unioncamere con nota del 23 maggio 2022, individua i criteri per avviare il procedimento in oggetto;

Visto il Regolamento concernente i procedimenti di cancellazione, assegnazione d'ufficio dei domicilia digitali con contestuale irrogazione della sanzione, ai sensi dell'art 37 d.l. 76/2020 convertito nella legge 120/2020, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n.6 del 26 luglio 2022;

Visto l'atto prot. n 0014168/U del 01.02.2023 Pubblicato all'Albo Camerale dal 01.02.2023 al 18.03.2023, con cui è stato avviato il procedimento per l'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale con contestuale irrogazione della sanzione nei confronti delle società nello stesso menzionate, che da verifiche automatizzate sono risultate inadempienti;

Dato atto che il medesimo avvio del procedimento è stato pubblicato nella apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;

Dato atto che nelle more della pubblicazione dell'avvio del procedimento, le società oggetto dello stesso potrebbero avere presentato istanza di cancellazione ovvero comunicato il proprio domicilio digitale, in data 20.03.2023 si è proceduto ad ulteriore controllo automatizzato tramite gli elenchi messi a disposizione dal Gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio;

Tutto ciò premesso;

**PROVEDE**

1. ad iscrivere d'ufficio il domicilio digitale sulla posizione REA delle società di cui all'allegato A

2. ad elevare contestualmente il verbale di accertamento dell'omessa comunicazione del domicilio digitale comminando la sanzione di cui all'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata;
3. a comunicare il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, mediante affissione all'Albo on line della Camera di commercio di Torino per 7 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 21 bis della L. 241/1990, come stabilito dall'art. 6 comma terzo del Regolamento Camerale approvato con deliberazione del Consiglio n. 6/2022.

Si informa che, a norma dell'art. 37 L. 76/2020, avverso la determinazione, gli interessati, entro 8 giorni dalla comunicazione ai sensi dell'art. 2189 c.c., possono ricorrere al Giudice del Registro presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione – Ufficio del Giudice del Registro delle Imprese – Tribunale di Torino – Corso Vittorio Emanuele II, 130, **dandone comunicazione** all'Ufficio scrivente all'indirizzo [ufficio.conservatore@to.legalmail.camcom.it](mailto:ufficio.conservatore@to.legalmail.camcom.it)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Arianna Bortolotti

IL CONSERVATORE

Claudia Savio

Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005

Allegato A: elenco società di persone prive di indirizzo PEC (domicilio digitale) iscritto al registro delle imprese

#### **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**Finalità e base giuridica del trattamento:** I trattamenti di dati personali, effettuati dalla Camera di commercio quale Titolare del trattamento, per la gestione del presente procedimento, sono svolti in esecuzione di obblighi di legge assegnati dalla vigente legislazione alla Camera di Commercio stessa (art.6, par. 1, lett. c) GDPR - art. 37 D.L. n. 76/2020). è consultabile e scaricabile dall'interessato accedendo al seguente link: <https://www.to.camcom.it/privacy-areaAE> : "Procedimenti RI/REA/AA e attività verificate; rilascio nullaosta".